



COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 203 del 5.12.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE". TRIENNIO 2014-2016.

L'anno duemilatredici, addì cinque, del mese di _____, Dicembre, alle ore 11:00 in Collepasso nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Il Sindaco dott. Paolo MENOZZI, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

			Presenti	Assenti
Dott.	Paolo MENOZZI	SINDACO	SI	
Dott.	Rocco Antonio RESTA	ASSESSORE	SI	
Dott.	Giovanni MONTAGNA	ASSESSORE	SI	
Sig. .	Luigi FELLINE	ASSESSORE	SI	
Sig.na	Angelica GIUSTIZIERI	ASSESSORE	SI	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Registrata al n. __1200__

IL MESSO COMUNALE

F.to C.Greco _____

Prot. n. _____

del _____

Ratificata dal Consiglio in data _____

con atto n. _____

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 39, comma 1, della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

VISTO l'art. 14, c.7 del D.L. 78/2010, convertito in legge L. n. 122/2010 che riscrive totalmente l'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come appresso:

"L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

VISTO l'art. 76, comma 4 D.L. n. 112/2008 il quale dispone che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTO l'art. 14, comma 9, 7 del D.L. 78/2010, convertito in legge L. n. 122/2010, che ha sostituito il comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008 con la nuova disposizione di divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, mentre per i restanti enti vi è comunque una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

VISTO l' art. 76, comma 7, DL 112/2008 come riformulato dall'art. 14, comma 9, DL 78/2010 e dall'art. 1 comma 118, L 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9, DL 98/2011 e dall'art. 4, comma 103, L 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) <<...possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente commaPer gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale>>

RILEVATO, pertanto:

- che l'articolo 16, comma 8, del DL n. 95 del 2012 ha previsto l'emanazione entro il 31 dicembre 2012 di un apposito DPCM tendente a stabilire i parametri di "virtuosità" delle dotazioni organiche degli enti locali con il criterio prevalente del rapporto tra dipendenti e popolazione, per l'individuazione della soglia di virtuosità :

- gli enti che risulteranno ad un livello superiore del 20% rispetto alla media (per tipologia e classe demografica) non potranno procedere ad alcuna assunzione;

- gli enti che risulteranno ad un livello superiore del 40% rispetto alla media (per tipologia e classe demografica) dovranno ridurre il personale in servizio.

- che per l'anno 2013, in attesa del suindicato DPCM, la disciplina in tema di assunzione di personale derivante dall'art. 1, commi da 556 a 562, della legge n. 296 del 2006 - più volte integrati e/o modificati è la seguente:

a) per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (funzioni di polizia locale);

b) per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti - e non rientranti nella ipotesi di cui alla lettera a) - sono consentite assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente ,tuttavia, per le assunzioni relative alla polizia locale, istruzione e settore sociale, nonché per le stabilizzazioni di LSU, la spesa complessiva è calcolata al 50%;

c) per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 19.5.2000 con la quale è stato approvato il "Regolamento Generale di organizzazione degli uffici e dei servizi" con annessa la dotazione approvata la dotazione organica dell'Ente, prevedendo complessivamente n. 41 posti in organico a tempo indeterminato;

-la deliberazione della G.C. n. 174 del 26.8.2004 con la quale è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 289/2004, confermando in 41 il numero dei posti in organico;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno 16 marzo 2011 che individua il rapporto medio dipendenti/popolazione per i comuni tra i 3000 e i 9999 abitanti in 1/144;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 4.12.2009 con la quale è stato approvato il "Programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2009-2010-2011 e il piano di assunzioni per l'anno 2009";

PRESO ATTO:

- che il suindicato piano, prevedeva tra l'altro, la copertura del posto di "Capo Settore Polizia Municipale" nel corso del 2011 a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami;
- che la procedura concorsuale è terminata nel 2012 con l'approvazione della graduatoria finale di merito disposta con determinazione dirigenziale n. 48 del 2.2.2012;
- che, pertanto, nel corso del 2012 non è proceduto con l'assunzione posto che, nel 2011, questo Ente non ha rispettato il patto di stabilità 2011;

RILEVATO, inoltre:

- che la spesa del personale ha subito, presso questo Ente, una diminuzione costante dal 2009 al 2012 come accertato in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2012;
- che il totale della spesa del personale sulla spesa corrente ha subito, dal 2009 al 2012, la seguente variazione percentuale:

2009	2010	2011	2012
41,69%	40,37%	40,15%	36,53%

- che si sono verificate le seguenti cessazioni dal servizio:
 - a) N. 11 cessazioni al 31.12.2009;
 - b) n. 9 cessazioni dal 2010 al 2012
 - c) n. 1 cessazione nel 2013
 - d) e n. 1 cessazione si verificherà al 31.12.2014 per limiti di età
 secondo il seguente quadro riassuntivo analitico:

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014
Cessazioni	N. 1	N. 5	N. 3	N. 1	N. 1

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.4.2012 con la quale è stato dato atto che "sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6 comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza del personale" e che tale risultanza è stata confermata anche in sede di rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione della G.C. n. 202 del 5.12.2013;

CONSIDERATO che per procedere alle assunzioni di cui al presente piano triennale si possono cumulare ai fini del calcolo della percentuale spettante anche le cessazioni intervenute negli anni precedenti e non coperte (vedesi in tal senso le deliberazioni della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 52/CONTR/10 - Corte dei Conti sez. controllo per la Puglia n. 2/2012/PAR - Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto 403/2012/PAR)

VISTE le disposizioni di legge in materia;

VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la "Guida al decreto Legge 101/2013 - Le novità in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego" emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione;

CONSIDERATO che la suindicata "Guida" a pag. 7 - in sede interpretativa del D.L. 101/2013 prescrive espressamente che:

"Fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni non possono avviare nuovi concorsi se prima:

- a) non hanno immesso in servizio tutti i vincitori di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato collocati nelle proprie graduatorie vigenti;*
- b) non hanno verificato l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie;*
- c) non hanno attivato la procedura di mobilità obbligatoria del personale in disponibilità. Fino allo stesso termine, sono prorogate le graduatorie concorsuali ancora vigenti;*

RITENUTO di dover approvare il nuovo "Programma triennale del fabbisogno del personale - Anni 2014 -2015- 2016" dando atto che per il 2013 non è prevista alcuna assunzione, a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno a livello previsionale, determinato dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione per il pagamento di debiti fuori bilancio, di cui ha preso atto il Consiglio Comunale nella deliberazione n. 12 del 4.4.2013;

Dato atto che in data 29.11.2013 la programmazione atto è stata trasmessa alle RR.SS.UU. e alle OO.SS. ;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO, inoltre, il parere del revisore unico dei conti;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2014 - 2016, come risultante dalla Tabella allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di demandare ai Dirigenti competenti l'assunzione di tutti gli atti necessari per assicurare l'esecuzione della presente deliberazione.
- 3) Di dare atto che il Comune di Collepasso non presenta eccedenze di personale e/o personale in ruolo soprannumerario.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU;
- 5) Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

ALL. A

Profilo professionale	Cat.	Settore	n. posti	Copertura 2014	Copertura 2015	Copertura 2016	Modalità Copertura posto	Note
Capo Settore VV.UU.	D1	Polizia Municipale	1	Dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale			Concorso pubblico già espletato	A tempo pieno e indet. (1)
Geometra Comunale	C1	Urbanistica	1	Entro il 31.12.2014			Concorso pubblico, previa att. procedura art. 34 bis Dlsg 165/2001 e s.m.i.	Part-time 24 ore sett. A tempo indet. (2)
Assistente Sociale	D1	Affari Generali	1		Entro il 31.12.2015		Concorso pubblico, previa att. procedura art. 34 bis Dlsg 165/2001 e s.m.i.	Part-time 24 ore sett. A tempo indet. (2)
Geometra	C	Contratti - Ambiente	1			Entro il 31.12.2016	Concorso pubblico, previa att. procedura art. 34 bis Dlsg 165/2001 e s.m	Part-time 24 ore sett. A tempo indet. (2)
Operaio	A	Urbanistica LL.PP.	1			Entro il 31.12.2016	Selezione tramite Sez Prov.Lavoro	T. pieno e Ind.

Note:

- Tutti i bandi relativi ai posti di "Geometra" - "Assistente Sociale" e "Operaio" sono subordinati all'assunzione del Comandante della P.M. ai sensi del D.L. 31.8.2013 n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125.

1) Non è possibile procedere all'assunzione nel 2013 posto che la copertura della spesa non è prevista nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno a livello previsionale, determinato dall'applicazione dell'avanza di amministrazione per il pagamento di debiti fuori bilancio, di cui ha preso atto il Consiglio Comunale nella deliberazione n. 12 del 4.4.2013.

2) Fatte salve le compatibilità finanziarie e il rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e di rispetto del patto di stabilità secondo le normative vigenti.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole nell'intesa che in fase di copertura dei posti previsti, sarà necessario verificare: la compatibilità finanziaria, i parametri sulla spesa di personale stabiliti dalle norme in vigore e il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. Campa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole nell'intesa che in fase di copertura dei posti previsti, sarà necessario verificare: la compatibilità finanziaria, i parametri sulla spesa di personale stabiliti dalle norme in vigore e il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to G. Rollo

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Paolo MENOZZI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e all'Albo Pretorio in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Collepasso, __9.12.2013_____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna TRALDI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
- E' stata affissata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124 – comma 1° - del D.Lgs. 267/2000 senza reclami;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai capigruppo i consiliari – Art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
- È divenuta esecutiva il giorno _____:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 – comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Collepasso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna TRALDI